

20757/12



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
- Dott. SERGIO DI AMATO - Rel. Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7841-2011 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA ALLEANZA
 AZ A R.L. (P.I. 00715390878), in persona del Curatore
 avv. MARIA PAOLA DIELI, elettivamente domiciliata in
 ROMA, VIA GERMANICO 170, presso l'avvocato MANZELLA
 BRUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato COSTA
 CONCETTO, giusta procura a margine del ricorso;

2012

1566

- **ricorrente** -

contro

SOCIETA' COOPERATIVA ALLEANZA AZ A R.L.;

- **intimata** -

Oggetto

Concordato preventivo.

R.G.N. 7841/2011

Cron. 20757

Rep. C.I.

Ud. 30/10/2012

PU

Nonché da:

COOPERATIVA AGRICOLA ALLEANZA AZ A R.L. (P.I. 00715390878), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BANTI 34, presso l'avvocato BRUNI ANNA MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBAGALLO GIOVANNI, giusta procura speciale per Notaio dott. TORRESI SALVATORE di CATANIA - Rep.n. 44.491 del 2.5.2011;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA ALLEANZA AZ A R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 13535/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2012 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato COSTA CONCETTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato BRUNI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del

ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 dicembre 2010_x, la Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Cooperativa Agricola a r.l. Alleanza A.Z. revocava il fallimento della predetta Cooperativa, che il Tribunale di Caltagirone, con sentenza del 22 luglio 2008, aveva dichiarato unitamente alla risoluzione del concordato preventivo omologato con sentenza del 10 marzo 2004. In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte di appello osservava che: 1) la risoluzione del concordato doveva ritenersi disciplinata dalla legge fallimentare nella formulazione dettata dal d. lgs. n. 5/2006, senza tuttavia tenere conto delle modifiche apportate dal decreto correttivo n. 169/2007; ciò in quanto, con l'ordinanza n. 13910/2010, resa in causa, che aveva definito il regolamento di competenza avverso la sentenza dell'11 febbraio 2009, con cui la Corte di appello di Catania aveva dichiarato la litispendenza e declinato la propria competenza, la Corte di cassazione aveva espressamente stabilito che le modifiche del decreto correttivo potevano applicarsi solo alle procedure aperte successivamente al 1° gennaio 2012; 2) l'art. 6 l. fall., nel testo dettato dal d. lgs. n. 6/2006, non prevedeva più la declaratoria d'ufficio del fallimento e, pertanto, doveva ritenersi tacitamente abrogativo delle disposizioni con esso incompatibili, tra le quali quella dettata dall'art. 186,



u.c., l.fall.; conseguentemente il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare il fallimento quale effetto della risoluzione del concordato.

Il curatore del fallimento propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza, deducendo tre motivi illustrati anche con memoria. La Cooperativa Agricola Alleanza A.Z. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 6, 186 e 137 l. fall., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il fallimento fosse stato dichiarato d'ufficio laddove, invece, lo stato di insolvenza era già stato accertato in sede di omologazione del concordato ed esistevano numerose istanze di fallimento presentate prima dell'ammissione al concordato preventivo.

Il motivo è infondato. Il d.lgs. n. 5 del 2006, modificando gli artt. 6 e 147 della legge fallimentare, nella parte in cui prevedevano la dichiarazione di fallimento d'ufficio, ha tacitamente abrogato, per incompatibilità, le altre disposizioni della legge fallimentare che, nella formulazione successiva al citato d.lgs. n. 5/2006 ma anteriore al c.d. decreto correttivo (d. lgs. n. 169/2006), prevedevano ancora la dichiarazione d'ufficio del fallimento (Cass. 12 agosto 2009, n. 18236,



con specifico riferimento all'ipotesi di cui agli artt. 162 e 163 l. fall.). In applicazione di tale principio la Corte di appello ha esattamente ritenuto che l'art. 186, u.c., nella formulazione anteriore al c.d. decreto correttivo, era stato tacitamente abrogato e conseguentemente ha escluso che, in mancanza dell'istanza dei soggetti legittimati, il Tribunale potesse dichiarare il fallimento per effetto della risoluzione del concordato preventivo. Tale conclusione deve essere condivisa poiché è del tutto erroneo l'assunto ricorrente secondo cui, pur non essendo in contestazione l'abrogazione tacita dell'art. 186, u.c., l. fall., nel caso di specie non si versava in un caso di dichiarazione d'ufficio. Invero, la dichiarazione di fallimento in questione aveva come unico presupposto la risoluzione del concordato preventivo ed era pronunciata dal tribunale indipendentemente dall'istanza di un soggetto legittimato (v. da ultimo Cass. 18 aprile 2008, n. 10195); si trattava, pertanto, certamente di una dichiarazione d'ufficio, il cui carattere non era contraddetto né dall'accertamento dello stato di insolvenza, che è presupposto anche del fallimento dichiarato d'ufficio, né dall'eventuale esistenza di istanze di fallimento anteriori alla ammissione alla procedura di concordato, considerato che il fallimento veniva dichiarato prescindendo del tutto da tali istanze. L'erroneità in diritto dell'assunto esime dal valutare se il motivo, in relazione alla pretesa

esistenza di istanze di fallimento anteriori al concordato, non introduceva questione nuova e rispondeva ai requisiti di autosufficienza.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 6, 186 e 137 l. fall. nonché degli artt. 150 del d. lgs. n. 5/2006 e 22 del d.lgs. n. 169/2007, lamentando che nella specie la Corte di appello non aveva considerato che si era in presenza di una consecuzione di procedure e, pertanto, la procedura doveva ritenersi già in corso al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006.

Il motivo, alquanto perplesso nella sua formulazione, è infondato. Al momento dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006 (16 luglio 2006) il concordato preventivo della Cooperativa Agricola a r.l. Alleanza A.Z., omologato con sentenza del 10 marzo 2004, era in corso di esecuzione. Tale dato è l'unico rilevante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, mentre è del tutto inconferente il fatto che con la dichiarazione di fallimento si era realizzata una consecuzione di procedure. Ciò premesso, come già ritenuto in causa da Cass. ord. 9 giugno 2010, n. 13910 a proposito della competenza a decidere sull'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, la riforma dettata dal d.lgs. n. 5/2006 era immediatamente applicabile alle procedure di concordato in corso di esecuzione, considerato che la disciplina



transitoria (art. 150 d.lgs. n. 5/2006) non prendeva in considerazione le procedure pendenti di concordato preventivo, ma solo quelle di fallimento e di concordato fallimentare, rispetto alle quali soltanto è stata prevista l'ultrattività della disciplina precedente. Da quanto detto discende l'immediata applicazione al concordato preventivo in corso di esecuzione della abrogazione della dichiarazione di fallimento d'ufficio in caso di risoluzione del concordato.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che contraddittoriamente la Corte di appello aveva ritenuto che sino all'entrata in vigore del decreto correttivo era sopravvissuta la risoluzione d'ufficio del concordato, ma non la conseguente declaratoria di fallimento.

Il motivo, ancorchè riferito all'art. 360 n. 5 c.p.c., in realtà si risolve in un'argomentazione a sostegno di una interpretazione della disciplina transitoria diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata ed è, pertanto, inammissibile. Infatti, il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, mentre il vizio di motivazione in diritto non può avere rilievo di per sè, in quanto esso, se il giudice del merito ha deciso correttamente le questioni di diritto



sottoposte al suo esame, supportando la sua decisione con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie o senza dare alcuna motivazione, può dare luogo alla correzione della motivazione da parte della Corte di Cassazione (ex multis Cass. 11 maggio 2012, n. 7267; Cass. s.u. 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 6 agosto 2003, n. 11883).

Il ricorrente incidentale, con l'unico motivo proposto, deduce violazione degli artt. 186 e 137 l. fall., come sostituiti dall'art. 17 del d.lgs. n. 169/2007, nonché dell'art. 22 dello stesso d.lgs., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva escluso che nella fattispecie i citati artt. 186 e 137 fossero applicabili nella nuova formulazione, considerato il tenore dell'art. 22 citato.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la *ratio decidendi* che ha portato la sentenza impugnata ad escludere l'applicabilità ai concordati in corso di esecuzione delle modifiche alla legge fallimentare dettate dal d. lgs. n. 169/2007. Come riferito in narrativa, la Corte di appello si è, infatti, ritenuta vincolata a quanto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza, resa in causa, 9 giugno 2010, n. 13910 a proposito della competenza a decidere sull'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Soccorrono giusti motivi, in considerazione della soccombenza reciproca, per compensare per intero le spese del giudizio di cassazione.

P . Q . M .

rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 ottobre 2012.

il cons. estensore

Sergio Di Amato

il presidente

Luca Lomuscio

